



Consiglio
dell'Unione europea

Bruxelles, 8 gennaio 2020
(OR. en)

5052/20

**Fascicolo interistituzionale:
2020/0001 (NLE)**

PECHE 5

PROPOSTA

Origine:	Jordi AYET PUIGARNAU, Direttore, per conto del Segretario Generale della Commissione europea
Data:	7 gennaio 2020
Destinatario:	Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Segretario Generale del Consiglio dell'Unione europea

n. doc. Comm.:	COM(2020) 1 final
----------------	-------------------

Oggetto:	Proposta di REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO relativo alla ripartizione delle possibilità di pesca a norma del protocollo di attuazione dell'accordo di partenariato per una pesca sostenibile tra l'Unione europea e la Repubblica delle Seychelles
----------	---

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento COM(2020) 1 final.

All.: COM(2020) 1 final



Bruxelles, 7.1.2020
COM(2020) 1 final

2020/0001 (NLE)

Proposta di

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO

**relativo alla ripartizione delle possibilità di pesca a norma del protocollo di attuazione
dell'accordo di partenariato per una pesca sostenibile tra l'Unione europea e la
Repubblica delle Seychelles**

RELAZIONE

1. CONTESTO DELLA PROPOSTA

• **Motivi e obiettivi della proposta**

Sulla base delle direttive di negoziato pertinenti¹, la Commissione ha condotto negoziati con il governo della Repubblica delle Seychelles (di seguito, "le Seychelles") ai fini della conclusione, a nome dell'Unione europea, di un nuovo accordo di partenariato per una pesca sostenibile e del relativo protocollo di attuazione. Al termine dei negoziati, il 22 ottobre 2019, i negoziatori hanno siglato un accordo e un protocollo (2020-2026). Il nuovo accordo, che abroga e sostituisce l'accordo vigente, copre un periodo di sei anni a decorrere dalla data di applicazione provvisoria fissata all'articolo 15, vale a dire la data in cui è firmato dalle Parti, ed è tacitamente rinnovabile. Il nuovo protocollo copre un periodo di sei anni a decorrere dalla data di applicazione provvisoria fissata all'articolo 15, vale a dire la data in cui è firmato dalle due Parti.

Il nuovo protocollo prevede possibilità di pesca nelle seguenti categorie:

- 40 tonniere con reti a circuizione;
- 8 pescherecci con palangari di superficie;
- navi d'appoggio conformemente alle pertinenti risoluzioni della IOTC.

È opportuno stabilire il criterio di ripartizione delle suddette possibilità di pesca fra gli Stati membri.

• **Coerenza con le disposizioni vigenti nel settore normativo interessato**

L'obiettivo principale del nuovo accordo è definire un quadro aggiornato che tenga conto delle priorità della politica comune della pesca riformata² e della sua dimensione esterna, al fine di proseguire e rafforzare il partenariato strategico tra l'Unione europea e la Repubblica delle Seychelles nel settore della pesca.

L'obiettivo del protocollo è offrire alle navi dell'Unione europea possibilità di pesca nella zona di pesca delle Seychelles, nel rispetto dei migliori pareri scientifici e delle raccomandazioni e risoluzioni della Commissione per il tonno dell'Oceano Indiano (IOTC), entro i limiti dell'eccedenza disponibile. La Commissione si è basata, in particolare, sui risultati di una valutazione del precedente accordo e del rispettivo protocollo (2014-2020) e di una valutazione prospettica dell'opportunità di concludere un nuovo accordo e il rispettivo protocollo. Entrambe sono state effettuate da esperti esterni. Si intende inoltre dare nuovo impulso alla cooperazione tra l'Unione europea e la Repubblica delle Seychelles per promuovere una politica di pesca sostenibile e lo sfruttamento responsabile delle risorse alieutiche nella zona di pesca delle Seychelles e nell'Oceano Indiano, nell'interesse delle due Parti. Questa cooperazione contribuirà inoltre a promuovere condizioni di lavoro dignitose nelle attività di pesca.

• **Coerenza con le altre normative dell'Unione**

La negoziazione di un nuovo accordo di partenariato nel settore della pesca con le Seychelles si colloca nel quadro dell'azione esterna dell'Unione nei confronti dei paesi dell'Africa, dei

¹ Adottate nella sessione del Consiglio "Agricoltura e pesca" del 15 luglio 2019.

² GU L 354 del 28.12.2013, pag. 22.

Carabi e del Pacifico (ACP) e tiene conto, in particolare, degli obiettivi dell'Unione in materia di rispetto dei principi democratici e dei diritti dell'uomo.

2. BASE GIURIDICA, SUSSIDIARIETÀ E PROPORZIONALITÀ

• Base giuridica

La base giuridica è l'articolo 43, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, che dispone che il Consiglio adotti, su proposta della Commissione, la ripartizione delle possibilità di pesca.

• Sussidiarietà (per la competenza non esclusiva)

La proposta è di competenza esclusiva dell'Unione europea.

3. RISULTATI DELLE VALUTAZIONI EX POST, DELLE CONSULTAZIONI DEI PORTATORI DI INTERESSI E DELLE VALUTAZIONI D'IMPATTO

• Valutazioni ex post / Vaglio di adeguatezza della legislazione vigente

Le parti interessate sono state consultate nel corso delle valutazioni ex ante ed ex post su un eventuale nuovo accordo di partenariato per una pesca sostenibile e sul relativo protocollo di attuazione tra l'Unione e le Seychelles. Gli esperti degli Stati membri e del settore sono stati inoltre consultati in occasione di riunioni tecniche. Tali consultazioni hanno portato alla conclusione che è nell'interesse dell'Unione e delle Seychelles concludere un nuovo accordo di partenariato per una pesca sostenibile e il relativo protocollo di attuazione.

• Consultazioni dei portatori di interessi

Nell'ambito della valutazione sono stati consultati Stati membri, rappresentanti del settore, organizzazioni internazionali della società civile nonché l'amministrazione della pesca e rappresentanti della società civile delle Seychelles. Si sono svolte consultazioni anche nell'ambito del Consiglio consultivo per la flotta oceanica, in particolare in occasione della sua riunione del 27 marzo 2019.

• Assunzione e uso di perizie

La Commissione si è avvalsa di un consulente indipendente per le valutazioni ex ante ed ex post, conformemente alle disposizioni di cui all'articolo 31, paragrafo 10, del regolamento sulla politica comune della pesca.

4. INCIDENZA SUL BILANCIO

Il progetto di regolamento non ha alcuna incidenza sul bilancio dell'Unione.

5. ALTRI ELEMENTI

• Piani attuativi e modalità di monitoraggio, valutazione e informazione

La presente procedura è avviata contemporaneamente alle procedure riguardanti la decisione del Consiglio relativa alla firma, a nome dell'Unione, e all'applicazione provvisoria dell'accordo di partenariato per una pesca sostenibile tra l'Unione europea e la Repubblica delle Seychelles e del relativo protocollo, nonché la decisione del Consiglio relativa alla loro conclusione. Il presente regolamento deve essere applicato non appena le attività di pesca saranno possibili nell'ambito dell'accordo, vale a dire alla data di applicazione provvisoria del protocollo.

Proposta di

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO

relativo alla ripartizione delle possibilità di pesca a norma del protocollo di attuazione dell'accordo di partenariato per una pesca sostenibile tra l'Unione europea e la Repubblica delle Seychelles

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 43, paragrafo 3,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) La Commissione ha negoziato, a nome dell'Unione europea, un nuovo accordo di partenariato per una pesca sostenibile tra l'Unione europea e la Repubblica delle Seychelles ("l'accordo di partenariato") nonché un nuovo protocollo di attuazione dell'accordo di partenariato ("il protocollo").
- (2) L'accordo di partenariato e il protocollo sono stati siglati il 22 ottobre 2019, al termine di tali negoziati.
- (3) L'accordo di partenariato abroga l'attuale accordo di partenariato nel settore della pesca tra l'Unione europea e le Seychelles, entrato in vigore il 2 novembre 2007.
- (4) In conformità della decisione (UE) 2019/... del Consiglio³, il nuovo accordo di partenariato e il relativo protocollo sono stati firmati il [inserire la data della firma], con riserva della loro conclusione in una data successiva.
- (5) È opportuno ripartire tra gli Stati membri le possibilità di pesca previste dal protocollo per tutto il periodo di applicazione di quest'ultimo.
- (6) L'urgenza di queste misure è legata all'importanza economica delle attività di pesca dell'Unione nella zona di pesca delle Seychelles e alla necessità di ridurre il più possibile l'interruzione di tali attività.
- (7) Il protocollo si applica a titolo provvisorio a decorrere dalla data della firma al fine di consentire il proseguimento delle attività di pesca delle navi dell'Unione. È quindi opportuno che il presente regolamento si applichi a decorrere dalla stessa data,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le possibilità di pesca stabilite a norma del protocollo di attuazione dell'accordo di partenariato per una pesca sostenibile tra l'Unione europea e la Repubblica delle Seychelles ("il protocollo") sono ripartite tra gli Stati membri come segue:

³ Decisione (UE) 2019/... del ... 2019, relativa a ... (GU C [...] del [...], pag. [...]).

- (a) tonniere con reti a circuizione:
- | | | |
|----------|------|-------|
| Spagna: | [22] | unità |
| Francia: | [16] | unità |
| Italia: | [2] | unità |
- (b) pescherecci con palangari di superficie:
- | | | |
|-------------|-----|-------|
| Spagna: | [2] | unità |
| Francia: | [4] | unità |
| Portogallo: | [2] | unità |

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dalla data della firma del protocollo.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Consiglio
Il presidente